

Conto che torna

a cura di **Raffaele
Marcello***

Beni in uso ai soci, arriva la scadenza

Entro quale termine va effettuata la comunicazione dei beni in uso ai soci? (Elena Mari, Salerno)

Alla fine del mese di ottobre scatta l'obbligo di invio della comunicazione telematica dei beni in uso ai soci, ossia i beni d'impresa utilizzati in modo promiscuo. L'adempimento interessa tutti coloro che hanno dichiarato nel modello Unico 2014 il reddito diverso che si è generato dall'utilizzo, da parte dei soci o dei familiari dei soci, per scopi personali, di un bene intestato all'impresa (società o ditta individuale).

L'indicazione interessa qualunque bene (strumentale, merce e patrimonio) detenuto dalla società o dalla ditta individuale a titolo di proprietà, comodato o noleggio.

Quando il valore di riferimento per il calcolo è esattamente il corrispettivo pattuito tra le parti, si evita di tassare il surplus e di adempiere a tale ulteriore comunicazione. Il titolare della ditta individuale, che utilizza i beni dell'impresa per scopi personali, è esonerato dalla comunicazione.

Quando il valore di riferimento per il calcolo è esattamente il corrispettivo pattuito tra le parti, si evita di tassare il surplus e di adempiere a tale ulteriore comunicazione. Il titolare della ditta individuale, che utilizza i beni dell'impresa per scopi personali, è esonerato dalla comunicazione.

In generale, quindi, ogni qualvolta è compilato il rigo specifico del modello Unico 2014 si dovrà presentare la comunicazione dei beni ai soci il prossimo 30 ottobre 2014, in quanto grazie a tale modello si dà riscontro all'amministrazione finanziaria degli utilizzi "a scopo personale" dei beni d'impresa nel 2013.

Vi sono casi in cui, nonostante emerga un reddito diverso in capo agli utilizzatori dei beni, non è necessario l'invio del modello entro il 30.10.2014: ad esempio per i beni concessi agli amministratori, per i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo (se l'utilizzo di tali beni trova corrispondenza in un fringe benefit tassato), per i beni dell'imprenditore individuale da lui stesso utilizzati, per gli alloggi delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, concessi ai soci e per i beni a uso pubblico per i quali è prevista l'integrale deducibilità dei costi (es. taxi).

*Componente Cndcec
scrivere a r.marcello@marcellocommercialisti.it